

*Approvato con deliber. n. 4 del 15/11/02*



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE**



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

**Art. 1**

**Insediamiento del Consiglio Camerale**

1. La prima adunanza del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dell'art. 12, terzo comma, della L. n. 580 del 1993 e dello Statuto.

**Art. 2**

**Adempimenti della prima adunanza**

1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio e, in separata seduta, della Giunta camerale con separate votazioni.
2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente del Consiglio più anziano d'età.

**Art. 3**

**Elezione del Presidente e della Giunta camerale**

1. Prima della votazione per la elezione del Presidente si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.
2. Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente la convocazione dello stesso è sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.
3. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo le previsioni del Regolamento di esecuzione dell'art. 12, terzo comma, della L. n. 580 del 1993 e dello Statuto.
4. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nella elezione dei membri della Giunta è pari ad un terzo dei membri della Giunta stessa con arrotondamento all'unità superiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
5. Nel caso in cui debbano essere eletti singoli membri della Giunta in sostituzione di componenti cessati o decaduti, ogni Consigliere disporrà di una preferenza per ciascun componente della Giunta da eleggere nella seduta. Le candidature dovranno tenere conto di quanto disposto dall'art. 14 – comma 1 dello Statuto.



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

6. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

**Art. 4**

**Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio,  
in qualità di Presidente del Consiglio Camerale.**

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, attiva le commissioni consiliari costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano per età.

**Art. 5**

**Convocazione del Consiglio**

1. La convocazione del Consiglio è disposta secondo la procedura stabilita dall'art. 12 dello Statuto.
2. Gli elenchi degli eventuali argomenti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno, sono comunicati ai Consiglieri con avvisi da consegnare almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

**Art. 6**

**Deposito di atti e documenti**

1. Presso la segreteria della Camera di Commercio sono raccolti a disposizione dei Consiglieri 48 ore prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

**Art. 7**  
**Numero legale**

1. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di 30 minuti della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata ad un giorno successivo con medesimo ordine del giorno.
2. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula.

**Art. 8**  
**Mancata partecipazione alle sedute**

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile l'impossibilità a partecipare alla seduta del Consiglio camerale.
2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta, cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.

**Art. 9**  
**Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal presente Regolamento ha diritto di:
  - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
  - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte;
  - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
  - d) ottenere dal Segretario Generale copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal presente Regolamento e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. Non è consentita ai Consiglieri alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale e del Presidente.



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

4. I Consiglieri devono informare il Presidente il quale è tenuto a riferirne al Consiglio camerale nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico come indiziati o imputati di reato o di eventuali proposte per l'applicazione, nei loro confronti, di una misura di prevenzione. Dopo la comunicazione del Presidente al Consiglio camerale, l'interessato può chiedere la parola per fare le dichiarazioni che ritiene opportune.

**Art. 10**

**Accesso all'aula consiliare**

1. Nessuno può avere accesso all'aula all'infuori dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti, del Segretario Generale della Camera di Commercio e dei dipendenti che siano assegnati dal Segretario Generale al servizio d'aula, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Art. 11**

**Redazione e approvazione del processo verbale**

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se recapitato ai Consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio e depositato presso la Segreteria.
6. Ogni Consigliere può chiedere la parola per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Art. 12  
Nomina degli scrutatori

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente, designa scrutatori anche non appartenenti all'organo.

Art. 13  
Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
  - a) comunica le notizie aventi per oggetto argomenti di interesse del Consiglio;
  - b) invita il Segretario Generale a dare lettura delle richieste di notizie e chiarimenti e delle proposte pervenute alla presidenza prima dell'inizio delle sedute, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari.
2. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti.

Art. 14  
Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.

Art. 15  
Inversione dell'ordine del giorno

1. Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Art. 16  
Facoltà di parola

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Art. 17  
Ordine negli interventi dei Consiglieri

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta, salvo il diritto di replica che può essere esercitato nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 16.
3. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene, può toglierli la parola.

Art. 18  
Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione. Il Consiglio decide con votazione palese.
3. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.
4. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Art. 19  
Durata degli interventi

1. Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente.
2. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non può superare i cinque minuti.
3. Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i tre minuti.

Art. 20  
Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio

1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può toglierli la parola.

Art. 21  
Ordine dei lavori

1. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

Art. 22  
Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

**Art. 23**

**Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e subemendamenti**

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. I subemendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
3. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
4. I subemendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sugli emendamenti. Sia degli emendamenti che dei subemendamenti il Presidente dà notizia al Consiglio, dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
5. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
6. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o subemendamenti, può intervenire nella discussione per non più di cinque minuti.
7. Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione prima i subemendamenti poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono.
8. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
9. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi. Non sono ammessi, altresì, emendamenti e subemendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.
10. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

**Art. 24**

**Illustrazione e votazione dell'ordine del giorno**

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di cinque minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.
3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio camerale sull'argomento in discussione.
4. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi o è assente al momento della votazione.

**Art. 25**

**Votazione palese**

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.

**Art. 26**

**Votazione per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del «si» e del «no».
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto «Si» o «No» ovvero «ASTENUTO». Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

**Art. 27**

**Votazione per scrutinio segreto**

1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazione separata.



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dal Segretario Generale e dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
5. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Segretario Generale e dagli scrutatori e conservate in plico chiuso nell'archivio della Camera di Commercio; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

**Art. 28**

**Annullamento e ripetizione della votazione**

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero delle schede depositate nell'urna risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

**Art. 29**

**Dichiarazione di voto**

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di tre minuti.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

**Art. 30**

**Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

2. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.
3. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della seduta.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

**Art. 31**

**Proclamazione del risultato della votazione**

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

**Art. 32**

**Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.**

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano anche indirettamente, la vita e l'attività della Camera di Commercio.
2. Possono pure rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali.
3. Allo svolgimento delle richieste di notizie e chiarimenti è dedicata la prima parte delle sedute del Consiglio. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione.

**Art. 33**

**Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti**

1. La richiesta di notizie e chiarimenti è una domanda, presentata per iscritto al Presidente per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente, la Giunta intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinanti o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Camera di Commercio ed in generale sugli orientamenti che il Presidente o la Giunta intendono assumere su fatti o atti.



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

**Art. 34**

**Svolgimento dell'interrogazione**

1. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente.
2. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
3. Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i cinque minuti.
4. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'Aula al momento in cui è posta in trattazione e non può essere ripresentata.

**Art. 35**

**Contenuto della proposta**

1. Ogni Consigliere può presentare proposte.
2. La proposta è diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.
3. La proposta può riguardare anche la costituzione di Commissioni consiliari.

**Art. 36**

**Trattazione della proposta**

1. La proposta, letta in Consiglio deve essere posta all'ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria.
2. Qualora il Consiglio lo consenta, più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
3. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono ed il Presidente.
4. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Art. 37

Commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari possono essere solo temporanee e sono costituite da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette.
2. Le Commissioni possono essere istituite per trattare argomenti di competenza del Consiglio o tematiche riguardanti gli interessi del sistema locale delle imprese.
3. Il Consiglio determina, all'occorrenza:
  - a) la costituzione della commissione consiliare;
  - b) la composizione numerica indicando, se del caso, rappresentanze settoriali.
4. Il Consiglio elegge i componenti della commissione previa presentazione delle candidature al Presidente della Camera. Ciascun Consigliere ha a disposizione un numero di voti pari a 1/3 dei componenti da eleggere, arrotondato all'unità inferiore. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto. Sono eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero di voti.
5. Ogni commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera di Commercio entro sette giorni dalla costituzione della stessa, elegge nel suo seno il Presidente. Nella votazione ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo e risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino egual numero di voti, risulta eletto il più anziano per età. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal componente della Commissione più anziano di età.
6. Il Segretario Generale assegna, per ciascuna Commissione, un segretario scegliendolo tra i dipendenti della Camera di Commercio, che rivestano una qualifica non inferiore alla categoria C.
7. Nel caso di assenza del segretario le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della commissione.

Art. 38

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, Consiglieri che non ne facciano parte, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio dietro richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Art. 39

Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni delle Commissioni si tengono presso la Camera di Commercio.

Art. 40

Compiti del Segretario delle Commissioni

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario stesso.
2. Di ciascun verbale deve essere, a cura del segretario, data lettura ai componenti della commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.
3. Compete inoltre al Segretario provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa e predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della commissione.

Art. 41

Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso enti

1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende speciali, enti, società, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Camera di Commercio che ne informerà il Consiglio. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.

Art. 42

Modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

**Art. 43**  
**Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge n. 580/93, i regolamenti e le norme dello Statuto.